

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4981

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAUTI, SERVELLO, MATTEOLI, ABBATANGELO, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, CARADONNA, COLUCCI GAETANO, DEL DONNO, FINI, FRANCHI, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MASSANO, MARTINAT, MENNITTI, MITOLO, NANIA, PARIGI, PARLATO, PAZZAGLIA, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RUBINACCI, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE**

*Presentata il 19 luglio 1990*

### Riordino generale del sistema idrico italiano

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale situazione di « emergenza idrica » in Italia è la confluenza di tre ordini di fattori: un decennio di scarsa piovosità, un aumento generalizzato della domanda d'acqua, l'accentuata trascuratezza pubblica nella sua gestione. Malgrado il nostro paese sia in Europa il più dotato di riserve idriche naturali e, pur nell'attuale sfavorevole congiuntura meteorologica, ancora beneficiato di maggiori precipitazioni, tuttavia rivela essere il territorio dove vige una sostanziale anarchia nella distribuzione della risorsa o per mancanza di regolamentazione oppure per l'inosservanza di quella esistente. Soprattutto manca nel nostro Paese una visione globale dell'in-

tero ciclo delle acque e un governo unitario nella sua gestione.

In realtà quello dell'acqua costituisce già attualmente, e costituirà ancora più in futuro uno dei più grandi problemi connessi con le esigenze dello sviluppo sociale ed economico. Anche in Italia, dunque, come in tutti i Paesi sviluppati, si pone la necessità di procedere con urgenza — come per tutte le altre grandi reti infrastrutturali dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni — alla razionalizzazione delle strutture dell'intero sistema idrico nazionale, insieme con la riconsiderazione di tutte le previsioni, progettazioni e programmazioni gestionali.

Il MSI-dn presenta perciò la seguente proposta di legge per il riordino generale del sistema idrico italiano.

Si tratta di una legge di principi informativi e nello stesso tempo istitutiva di organismi-funzioni, incaricati di realizzare tali principi. Pertanto essa assume le caratteristiche di legge-quadro vincolativa per tutte le successive normative di primo e di secondo grado, nonché di tutte le direttive ed ordinanze degli organi pubblici preposti. Naturalmente tutta la normativa attualmente in vigore, nonché gli uffici pubblici esistenti dovranno conformarsi ai nuovi indirizzi.

Come abbiamo detto, si propone una legge che è diretta ad istituire uffici pubblici centrali e periferici, stabilire compiti, definire competenze e determinare tempi per l'emanazione di leggi costitutive e applicative e per l'entrata in funzione dei regolamenti.

All'articolo 1 viene affermato il principio che tutte le acque, sotterranee e di superficie, costituiscono risorsa essenziale per la vita umana e per il mondo animale e vegetale e quindi costituiscono un patrimonio comune, presente e futuro. Di qui il diritto-dovere dello Stato al suo impegno prioritario di salvaguardia e di controllo della gestione e di qui la proclamazione del principio che « tutte le acque esistenti sul territorio nazionale appartengono al demanio pubblico ».

Si tratta in sostanza di un principio innovatore rispetto all'attuale regime giuridico previsto dal codice civile (Libro III, titolo II, capo I, sezione IX, articoli 909-921) dove la proprietà delle acque anche del sottosuolo è individuata in relazione alla proprietà della superficie, pur con la salvaguardia dei diritti dei terzi per le acque fluenti.

Come è noto questo principio privatistico fu sancito nella legislazione italiana nei primi decenni dell'Unità, quando fu accolta nel codice Zanardelli la concezione individualistica del codice napoleonico. Ciò durò fino al 1933, quando fu varato il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. Con tale normativa si considerarono pubbliche

tutte le acque che abbiano o acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse (articolo 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), ma non si dichiararono *a priori* tutte le acque appartenenti al pubblico demanio in quanto ci si limitava a responsabilizzarne la gestione in senso non lesivo degli altrui diritti. Nello stesso tempo si separava la gestione dalla conservazione. D'altra parte va considerato che oltre mezzo secolo fa non erano incombenti i problemi attuali di diffusa scarsità, dell'aumento della richiesta, della inefficienza delle autorità preposte.

Dopo la seconda guerra mondiale la situazione si aggravò, precipitando definitivamente quando furono istituite le regioni, cui vennero attribuite, dall'articolo 117 della Costituzione, la competenza, fra l'altro, degli acquedotti e dei lavori pubblici d'interesse regionale; l'articolo 118, poi, prevede la delega di queste materie a province e comuni. Ciò provocò un'ulteriore dispersione delle competenze sì da rendere impossibile la loro ricomposizione in un quadro unitario.

Con la legge 4 febbraio 1963, n. 129, fu previsto il piano regolatore generale degli acquedotti che, però, nasceva con gravi *handicap* settoriali perché trattava solo degli acquedotti di acque potabili e si limitava a stabilire la riserva delle risorse. Un piano che, comunque, rimase lettera morta visto che non seguirono né atti di coordinata programmazione, né leggi di finanziamento adeguato.

Dal 1950 al 1980 nel Mezzogiorno gli organismi dell'intervento straordinario — in sostanza la Cassa per il Mezzogiorno — realizzarono nel settore idrico una programmazione unitaria attraverso l'esecuzione di vaste opere (dighe, canali, ecc.) e, in alcuni casi, anche la gestione provvisoria delle stesse. Successivamente, tuttavia, e proprio nell'ultimo decennio trascorso, nel quale sono maturati gli effetti della diffusa siccità, in concomitanza col progressivo, devastante abbandono della politica meridionalistica da parte dei Governi che si sono succeduti, l'impegno per il completamento della rete idrica del

Mezzogiorno (acquedottistica, per irrigazione e per usi industriali) si è così affievolito da essere considerato interrotto. Al presente il complesso delle opere è all'80 per cento delle realizzazioni, che tuttavia sono segmentate e spesso in stato di abbandono.

Fra il 1972 ed il 1977 le regioni a statuto ordinario entrarono a regime attraverso i decreti delegati e quindi l'acqua divenne nella realtà una competenza decentrata; si compromise così ogni ragionevole gestione unitaria di una risorsa che certo non conosce i confini amministrativi!

Ciò avvenne, tra l'altro, penalizzando le regioni del sud, più deboli sia sotto l'aspetto delle attrezzature professionali che sotto quello della scadente classe politica espressa dai partiti.

Nel 1976 ebbe inizio il periglioso cammino della legge n. 319, (cosiddetta legge Merli), la quale, per quanto riguarda la tutela delle acque dall'inquinamento, è stata largamente disapplicata. Secondo tale legge, le regioni avrebbero dovuto dotarsi, entro il maggio 1978, di piani regionali di risanamento delle acque: le opere pubbliche si sarebbero dovute completare entro il 1986. Tuttavia, il legislatore « dimenticò » di prevedere sanzioni per gli inadempimenti e d'individuare fondi e strumenti applicativi! Cosicché, nel 1989, al Ministro Ruffolo non restò che denunciare che solo pochi piani erano stati completati, presentando però, pure essi, pesanti manchevolezze ed ampie approssimazioni.

La proposta di legge del MSI-dn si pone ora nel solco di una esigenza indilazionabile, conseguente alle necessità espresse all'inizio di questa relazione e condivise dall'opinione pubblica. D'altra parte che il complesso sistema delle acque — sia quando esse sono ... troppo abbondanti e causano inondazioni e frane, sia quando esse scarseggiano e causano sete e siccità — debba essere governato in maniera unitaria, prevegente e tempestiva secondo una visione globale, era già stata convinzione di Governi illuminati del passato: basti ricordare al ri-

guardo che il Senato della Repubblica di Venezia nel 1556 dichiarò tutte le acque, senza eccezioni, di dominio della Signoria e quindi a gestione unica, introducendo l'autorità ad alta responsabilizzazione del Magistrato delle acque con competenza non solo sulle acque della laguna marittima, ma anche su tutte le acque interne, sotterranee e di superficie, sulle sorgenti e sui fiumi.

All'articolo 2 di questa proposta di legge la competenza sulle acque delle regioni e degli enti locali viene sottoposta al principio dell'unitarietà dell'intero sistema idrico nazionale e vengono indicati i relativi criteri per tutta la normativa successiva.

L'articolo 3 individua in maniera chiara e schematica il significato e il contenuto dell'espressione ciclo delle acque nei due aspetti: 1° — di circuiti manovrati, ossia nei quali interviene l'azione consapevole (o che dovrebbe essere consapevole!) dell'uomo: il circuito dell'acqua potabile, quello delle acque per usi agricoli e industriali e quello delle acque depurate e 2° — dei corpi idrici costituiti dalle falde acquifere e dai depositi e corsi sotterranei, dagli invasi e da corsi d'acqua naturali o artificiali di superficie.

Si tratta del necessario inquadramento tecnico e fisico quale premessa per il governo del sistema. Vi è infatti la tendenza a considerare solo alcuni aspetti del ciclo delle acque e a trascurare l'intera interdipendenza pur nella diversità delle provenienze e delle destinazioni. Si focalizza, talvolta, l'interesse solo nei confronti delle acque potabili e si dimenticano i problemi delle acque irrigue per le coltivazioni, oppure si trascurano le crescenti necessità delle acque per usi industriali. Altre volte non si pone adeguata attenzione alla crescente importanza dell'uso delle acque depurate che, ovviamente, non possono interferire *sic et simpliciter* con le acque potabili né, spesso, con le acque per usi agricoli.

Prima di illustrare il contenuto istituzionale dell'articolo 4 riteniamo di dover far riferimento ad una recente normativa.

Nel 1989 è stata emanata la legge n. 183: « Norme di riassetto organizzativo e funzionale per la difesa del suolo », che si propose i seguenti obiettivi: la difesa del suolo; il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico; la tutela degli aspetti ambientali. Nell'ambito della legge è qualificante l'istituzione dei bacini idrografici come entità fisica, tecnica ed amministrativa. Ma, ancora una volta, il legislatore ha trascurato di dare a tutti i « bacini » una configurazione istituzionale, dotata di autorità decisionali in materia, con adeguati mezzi finanziari (come avviene, invece, all'estero).

I bacini idrici sono stati divisi a seconda del rilievo nazionale, interregionale e regionale. Vi è, comunque, una grave manchevolezza in questa legge, giacché nessuno dei bacini interregionali del sud viene elevato al rango di bacino nazionale e come tale può fruire di una propria autorità di bacino. Quindi a questo riguardo, si è persa l'occasione per dotare di un'autorità unica la gestione delle acque nelle regioni del sud e ciò mentre da più parti se ne avvertiva da tempo la necessità.

Ebbene con l'articolo 4 della presente proposta di legge viene istituita l'Alta Magistratura delle Acque con competenza nazionale. In essa caratterizzante è la figura del governatore delle acque quale massimo responsabile pubblico in materia. Se dovessimo fare un paragone lo assimileremmo al Governatore della Banca d'Italia, che ha la massima responsabilità e competenza nel governo della moneta, pur sotto gli indirizzi della politica economica dell'Esecutivo.

Analogamente dovrebbe considerarsi, dunque, il governatore delle acque quale responsabile e competente per l'intero sistema idrico nazionale, pur sotto gli indirizzi della politica generale delle risorse nazionali di cui è titolare il Governo sotto il potere legislativo e di controllo del Parlamento.

A fianco del governatore viene indicato il consiglio superiore delle acque, composto da esperti provenienti dagli

istituti universitari e dal Consiglio nazionale delle ricerche, e da alti funzionari competenti per materia e per ufficio.

Tale Alta Magistratura (è appena il caso di ricordare l'etimologia del termine: dal latino *magister*=autorità esperta di specifica materia, e non pubblico amministratore della giustizia) deve essere dotata di potere di regolamentazione, di intervento, di sorveglianza e di disciplina nei confronti degli organi dell'intero sistema istituzionale del governo dell'acqua.

L'Alta Magistratura delle Acque si dovrà dotare, ovviamente, di un adeguato servizio tecnico-scientifico per predisporre, realizzare e controllare i circuiti di acquedotto, di irrigazione, di uso industriale, di depurazione, e in genere di tutela e di valorizzazione delle risorse idriche. Il servizio tecnico provvederà altresì alla mappatura dei bacini e di tutti i siti di raccolta e di scorrimento idrico, al catasto di tutti gli scarichi pubblici e privati nel suolo e nel sottosuolo; dovrà aggiornare l'analisi delle quantità e delle qualità di acqua erogata per qualsiasi uso; predisporre *standard* per l'adeguamento e l'ottimizzazione della rete di distribuzione, nonché l'interconnessione di acquedotti a livello interregionale e nazionale; promuoverà la progettazione e lo studio per la gestione degli impianti; lo studio di tecniche di riuso e di riciclo delle acque; studierà la progettazione e la costruzione di sistemi irrigui e di bonifica; promuoverà la diffusione di nuove tecnologie per l'acqua, l'aggiornamento del personale, lo studio delle tecniche di progettazione, di costruzione e di gestione di idonei e sufficienti impianti di depurazione, dissalazione e potabilizzazione.

La magistratura del bacino idrico è subordinata all'Alta Magistratura ma è competente nell'ambito del territorio del bacino a prescindere dalla sua appartenenza regionale o dall'ente locale, con poteri di intervento e di ordinanza.

Vengono poi previsti uffici periferici, di collegamento con tutti gli enti regionali, amministrativi e di gestione in concessione in relazione al governo fisico ed economico del sistema idrografico del bacino.

Gli articoli 5 e 6 stabiliscono i termini di tempo entro i quali debbono essere predisposti tutti gli elementi regolamentari e operativi al fine di « portare a regime » il funzionamento del nuovo sistema istituzionale e funzionale. Dalla lettura dei singoli punti può essere desunta la stessa necessità degli interventi richiesti e l'indicazione della loro rispondenza agli obiettivi. Non c'è dubbio che tale elencazione può essere modificata o completata nell'iter legislativo, ma già dalla loro lettura ci sembra di dover confermare che essi si riferiscono a esigenze emerse negli ultimi tempi anche nella pubblicistica scientifica e giornalistica.

Gli articoli 9, 10 e 11 dettano indirizzi specifici relativi ai vari circuiti manovrati.

Una particolare attenzione viene data alla dotazione di apparati di telecomunicazioni e telecontrolli del sistema delle acque, nonché di rilevazione statistica e di elaborazione al fine di tempestivi controlli e sorveglianze e per l'adeguata conoscenza di tutti i dati relativi ai circuiti e ai corpi idrici, coinvolgendo le compe-

tenze e le responsabilità di tutte le autorità pubbliche e corresponsabilizzando tutti i gestori privati.

Da ultimo va rilevato che la presente proposta, pur indirizzata ad un riordino generale del sistema idrico nazionale, affronta soprattutto l'attuale situazione di carenza idrica. Va tuttavia ricordato che il problema delle acque deve essere riferito anche alla necessità della disciplina legislativa e istituzionale in caso di alluvioni, allagamenti, straripamenti e in genere ai rischi e ai danni causati da eccessi di precipitazioni meteorologiche e da mancata tenuta delle normali sedi degli invasi e dei corsi.

Pertanto si ravvisa la necessità di proseguire il completamento dell'intero riordino generale del sistema idrico nazionale con ulteriori interventi a carattere legislativo e istituzionale.

Onorevoli colleghi, confidiamo che la sollecita approvazione della nostra proposta di legge valga a segnare un momento significativo che metta fine alla frammentazione che sin qui ha regolato l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua in Italia.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Le acque, sotterranee e di superficie, in quanto risorsa essenziale per la vita umana e per il mondo animale e vegetale, nonché per il naturale evolversi del mondo fisico e per lo sviluppo della civiltà, costituiscono patrimonio comune, che deve essere salvaguardato dallo Stato con impegno prioritario.

2. Tutte le acque esistenti sul territorio nazionale appartengono al demanio pubblico e sono soggette alle norme generali dello Stato secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

## ART. 2.

1. L'intero sistema idrografico nazionale, sotterraneo e di superficie, naturale e artificiale, costituisce un complesso unitario pur nella diversità dei circuiti e dei corpi idrici.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce principio fondamentale dello Stato, cui le regioni e gli enti locali si devono uniformare.

## ART. 3.

1. Il ciclo delle acque si intende riferito:

a) ai circuiti manovrati, che comprendono:

1) il circuito delle acque potabili;

2) il circuito delle acque irrigue e per usi industriali;

3) il circuito delle acque depurate.

b) ai corsi idrici costituiti:

1) dalle falde acquifere, da depositi e dai corsi naturali sotterranei;

2) dagli invasi di superficie, naturali e artificiali;

3) dai corsi d'acqua di superficie, naturali e artificiali.

#### ART. 4.

1. Al fine di razionalizzare la gestione globale delle riserve e ottimizzare l'uso del complesso delle risorse idriche nazionali vengono istituiti:

a) l'Alta Magistratura delle acque, costituita dal governatore delle acque e dal consiglio superiore delle acque, con competenza su tutto il territorio nazionale, sovraordinato alle magistrature di bacino, con poteri di regolamentazione e di intervento sui circuiti e sui corpi idrici nazionali, e con compiti di coordinamento nei confronti di tutti gli uffici che si occupano della materia presso i Ministeri dei lavori pubblici, della difesa, dell'interno e presso il Dipartimento della protezione civile, nonché di tutte le altre autorità e delle competenze del Consiglio nazionale delle ricerche e degli istituti universitari direttamente o indirettamente interessati. Dell'Alta Magistratura delle acque fa parte il servizio tecnico-scientifico, con compiti di analisi, studio, progettazione e aggiornamento relativi all'intero sistema idrografico nazionale;

b) la magistratura del bacino idrografico, così come individuato territorialmente ai sensi dell'articolo 5, lettera b), composta dal Magistrato delle acque e dal consiglio di bacino, con poteri di intervento e di ordinanza sui circuiti e sui corpi idrici nell'ambito territoriale del bacino;

c) gli uffici periferici di collegamento fra le autorità di bacino e le regioni, le province e gli enti locali, con riferimento alla gestione fisica ed economica dell'acqua nei diversi circuiti e per tutti i corpi idrici.

## ART. 5.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere predisposti:

a) il riordino e l'aggiornamento del piano generale delle acque adeguandolo ai contenuti e ai principi informativi della presente legge;

b) l'individuazione, la definizione, la delimitazione e le caratteristiche fisiche, sotterranee e di superficie, dei bacini idrografici nazionali;

c) l'inventario delle opere pubbliche in progetto e in corso, lo stato di quelle esistenti e le condizioni di disponibilità idrica in tutti i circuiti e in tutti i corpi idrici dell'intero sistema idrico nazionale;

d) uno studio per la razionalizzazione dei sistemi di collegamento e di compensazione fra le reti dei diversi circuiti idrici per l'eventuale trasferimento delle acque fra bacino e bacino;

e) uno studio per assicurare sistematicamente il rifornimento idrico delle zone non sufficientemente dotate di disponibilità naturali: serbatoi di acque piovane, dissalatori nelle isole minori, trasporto d'acqua con navi cisterna, acquedotti sottomarini, canali sotterranei e a cielo aperto.

## ART. 6.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere predisposti:

a) l'inventario di tutte le riserve strategiche al fine di valutare la quantità e il livello delle acque sotterranee e di superficie;

b) lo stato fisico-chimico ed igienico-sanitario delle acque sotterranee e di superficie, con particolare riferimento a quelle costiere, in relazione all'avanzamento in profondità delle acque salma-



stre quale conseguenza degli emungimenti e dell'arretramento-abbassamento delle falde dell'acqua dolce;

c) la regolamentazione delle perforazioni ai fini dell'estrazione dell'acqua dal sottosuolo, nonché delle modalità e delle quantità di acqua da prelevare;

d) la regolamentazione della conservazione e dell'uso delle acque provenienti da sorgenti di superficie;

e) la regolamentazione del prelievo di acque da invasi e corsi a cielo aperto, naturali e artificiali, nonché la revisione della regolamentazione relativa agli invasi utilizzati per trarre forza idroelettrica;

f) la regolamentazione di tutti gli scarichi urbani agricoli e industriali interessanti mari, laghi, fiumi, canali e qualsiasi altro corpo idrico naturale e artificiale.

#### ART. 7.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui agli articoli 5 e 6, sono proibite le perforazioni del suolo al fine di provvista di acqua e le adduzioni da sorgenti, da invasi e da corsi d'acqua.

#### ART. 8.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria, relative:

a) al circuito delle acque potabili e al riordino del sistema degli acquedotti;

b) al circuito delle acque irrigue per usi agricoli e di quelle per usi industriali;

c) al circuito delle acque depurate;

d) al sistema delle acque.

2. Le norme delegate di cui al comma 1 dovranno tener conto dell'intero ciclo delle acque.

#### ART. 9.

1. Il decreto legislativo di cui alla lettera a) dell'articolo 8 dovrà essere emanato secondo i seguenti criteri:

a) accorpamento degli enti facendo coincidere, tendenzialmente, le loro dimensioni e competenze con quelle del bacino idrografico;

b) emanazione di norme *standard* per la gestione degli acquedotti al fine della razionalizzazione nell'uso della risorsa idrica, dei mezzi finanziari, degli impianti e delle reti;

c) definizione delle tariffe secondo un rapporto equilibrato tra le esigenze di copertura dei costi di gestione, di manutenzione e di amministrazione e le esigenze di praticare prezzi contenuti per consentire a tutti l'accesso alla risorsa primaria dell'acqua;

d) regolamentazione secondo rigorosi criteri: della quantità utilizzata da pozzi o sorgenti delle cosiddette acque minerali; delle qualità fisico-chimiche e organolettiche di tutte le acque con particolare riferimento a quelle potabili; dei controlli igienico-sanitari dei pozzi, sorgenti, adduzioni; delle confezioni e dei criteri di confezionamento e imbottigliamento delle acque a qualsiasi titolo commercializzate;

e) introduzione di principi di responsabilità personale specifica, penale e civile, sia nei confronti dei preposti alle gestioni dei mezzi economici e strutturali relativi (manutenzione, impianti e condotte), sia nei confronti dei fruitori per uso improprio o dispersivo dell'acqua. Introduzione di specifici reati idrici configurabili come interruzione, sottrazione, danneggiamento, inquinamento.

## ART. 10.

1. Il decreto legislativo di cui alla lettera *b)* dell'articolo 8 dovrà essere emanato secondo i seguenti criteri:

*a)* regolamentare l'utilizzazione secondo un rapporto fra necessità produttive e quantità sufficiente;

*b)* stabilire canoni, anche forfettari, secondo il principio che si tratta di un fattore della produzione e, come tale, da compensarsi quale costo;

*c)* affermare il principio che, dopo l'uso, l'acqua ritorna di proprietà pubblica per cui deve avere le stesse caratteristiche originali. Di conseguenza essa non può essere fatta assorbire dal suolo, né immessa nei corsi d'acqua demaniale in stato di contaminazione prodotta da preparati organici o chimici, né da residui delle lavorazioni industriali o delle coltivazioni agricole;

*d)* estendere le provvidenze pubbliche in conto capitale e in conto interessi per l'installazione di impianti di bonifica obbligatori delle acque impiegate nei cicli produttivi agricoli e industriali.

## ART. 11.

1. Il decreto legislativo di cui alla lettera *c)* dell'articolo 8 dovrà disciplinare il riuso delle acque derivanti dai vari tipi di depurazioni:

*a)* quanto alla provenienza: dopo usi agricoli, industriali o urbani;

*b)* quanto alla destinazione: agricola e industriale;

*c)* quanto al deflusso: verso fiumi, laghi, mare.

## ART. 12.

1. Il decreto legislativo di cui alla lettera *d)* dell'articolo 8 dovrà essere emanato secondo i seguenti criteri:

*a)* stabilire le compatibilità e le incompatibilità nelle interferenze fra i cir-

cuiti delle acque potabili, delle acque irrigue e per usi industriali e delle acque depurate;

*b)* prevedere, per tutto il sistema delle acque, la dotazione di un apparato di telecomunicazioni e di telecontrollo quantitativo e qualitativo in tempo reale facente capo all'ufficio del governatore delle acque con centri periferici di sorveglianza e di rilevazione;

*c)* prevedere che il sistema delle acque sia dotato, con la collaborazione dell'ISTAT, di un apparato di rilevazione statistica, di banca dati, di ricostruzione delle serie storiche, di compattamento e di elaborazione;

*d)* prevedere il collegamento delle strutture centrali e periferiche di rilevazione e di elaborazione dati della magistratura delle acque con quelle dei Ministeri dei lavori pubblici, della difesa, della sanità e dell'interno e del Dipartimento della protezione civile.